

Conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori nominati con D.M. 30 maggio 1996.
(Circolare n. 6508 del 17 aprile 1997 e successive modifiche)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 aprile 1997, ha approvato i seguenti criteri che si applicheranno per la formazione della graduatoria relativa al conferimento delle funzioni giurisdizionali ed alla destinazione degli uditori giudiziari nominati con D.M. 30 maggio 1996 (Allegato "A").

1. **Δ** Attribuzione a ciascun uditore di un punteggio di merito pari alla votazione complessiva riportata nel concorso per la nomina ad uditore giudiziario, secondo graduatoria.

2. **Δ** Ulteriore attribuzione, per motivi di famiglia, dei seguenti punteggi:

a) - per il coniuge non separato purché il matrimonio sia stato contratto prima della data di scadenza del termine indicato per la presentazione dei documenti punti 0,50

b) - per il convivente purché dai conviventi sia nata prole da entrambi riconosciuta punti 0,50

c) - per il coniuge o il convivente che si trovi nella condizione *sub b)* che eserciti documentata attività lavorativa svolta con carattere di continuità nella regione in cui si trova l'ufficio richiesto o in regione confinante o limitrofa punti 1

d) - per ogni figlio, anche naturale, purché riconosciuto e per ogni minore adottato o affidato in preadozione punti 1

e) - per ciascun genitore a carico ed effettivamente convivente da almeno un anno punti 0,50

f) - per ciascun fratello minore ed orfano di entrambi i genitori a carico ed effettivamente convivente punti 0,50

g) - in caso di accertata gravidanza dell'uditrice giudiziaria punti 3

h) - in caso di accertata gravidanza della moglie dell'uditore giudiziario punti 1

I punteggi di cui alle lettere A-C-D-E-F-H e B-C-D-E-F-H sono cumulabili tra di loro, fino ad un massimo di punti due.

I punteggi previsti dalla lettera d) quando i figli abbiano età inferiore ai sei anni sono raddoppiati per i magistrati di sesso femminile e per quelli di sesso maschile che accudiscano direttamente i figli per mancanza o impedimento non temporaneo della madre; in tali casi il limite di cumulo dei punteggi di cui al capoverso precedente è di punti 3.

Tali punteggi sono triplicati per i figli di età inferiore a tre anni. In ogni caso il limite di cumulo dei punteggi è di punti 4.

Le circostanze che danno diritto ai punteggi di cui al presente paragrafo devono sussistere alla data di scadenza del termine sotto indicato per la presentazione dei documenti.

Non si intendono a carico i familiari che godono di un reddito mensile superiore ad un milione di lire per persona al netto di ritenute previdenziali.

3. **Δ** A parità di punteggi sarà data prevalenza alle posizioni occupate nella graduatoria definitiva del concorso per la nomina ad uditore giudiziario.

4. **Δ** Indipendentemente dalla collocazione in graduatoria, all'uditore portatore di grave *handicap* fisico e all'uditore con coniuge o figlio convivente portatore di grave *handicap* fisico o psichico, verrà riconosciuta precedenza assoluta nell'attribuzione del posto.

Quando il portatore di *handicap* sia un genitore, un fratello o un parente entro il terzo grado dell'uditore, la precedenza assoluta verrà riconosciuta se il portatore di *handicap* sia effettivamente convivente con l'uditore e non vi siano altri parenti o affini in grado di prestare assistenza.

La condizione del portatore di grave *handicap* ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104 deve essere accertata nei modi e nelle forme previsti dall'art. 4 della Legge n. 104/92 citata.

5. **Δ** Rispetto alle sedi che saranno successivamente indicate in relazione alle esigenze di servizio, verrà riconosciuta la precedenza, nel rispetto dell'ordine di graduatoria formata in base ai precedenti nn. 1, 2, 3, a condizione che l'interessato rinunci alla facoltà di proporre successive domande di trasferimento per quattro anni, salva la ricorrenza di gravi motivi di salute ovvero di gravi ragioni di servizio:

a) agli uditori residenti nel circondario in cui è compreso l'ufficio per almeno 4 anni nel quinquennio anteriore al decreto di nomina;

b) agli uditori il cui coniuge non separato sia stato residente nel circondario in cui è ricompreso l'ufficio per almeno 4 anni nel quinquennio antecedente al decreto di nomina;

c) in caso di residenza diversa dell'uditore e del coniuge, la precedenza assoluta varrà per gli uffici ricompresi in entrambi i circondari.

Le circostanze che danno diritto alla precedenza di cui al presente paragrafo devono sussistere alla data di scadenza del termine sotto indicato per la presentazione dei documenti.

6. € Ai fini della formazione della graduatoria i predetti uditori dovranno presentare alle rispettive Corti di Appello o far pervenire direttamente al Consiglio, entro il termine prorogabile del 17 maggio 1997, una dichiarazione attestante la sussistenza degli eventuali titoli allegando i seguenti documenti:

a) - stato di famiglia;

b) - atto di notorietà attestante la condizione di convivenza;

c) - un certificato anagrafico da cui risulti che l'uditore riveste la qualifica di capo famiglia avente a carico il fratello o i genitori (questi ultimi da almeno un anno) ed un documento comprovante la mancanza o insufficienza (reddito mensile inferiore a L. 1.000.000 per persona) dei redditi dei congiunti indicati nel certificato stesso;

d) - documentazione idonea a comprovare l'attività del coniuge o del convivente, e precisamente:

- certificazione dell'amministrazione di appartenenza per i dipendenti da aziende o enti pubblici;

- attestazione del datore di lavoro e certificazione della posizione previdenziale per i dipendenti da aziende private;

- posizione previdenziale ed iscrizione all'albo professionale da almeno due anni, ove sia richiesta per l'esercizio di quella attività, per i professionisti, i lavoratori autonomi e gli imprenditori.

e) - certificato medico attestante lo stato di gravidanza così come previsto al punto 2.

f) - documentazione indicata al paragrafo 4 ai fini della attestazione dell'handicap.

Gli uditori dovranno presentare alle rispettive Corti d'Appello o far pervenire direttamente al Consiglio, entro lo stesso termine del 17 maggio 1997, una dichiarazione contenente l'indicazione delle associazioni di cui facciano od abbiano fatto parte dall'ingresso in magistratura.

7. € Le Corti cureranno l'inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura della documentazione ricevuta, che sarà fatta pervenire entro il 24 maggio 1997.

Sulla base della documentazione pervenuta sarà attribuito a ciascun uditore il punteggio ad esso spettante che si aggiungerà € come già detto € a quello corrispondente alla votazione complessiva riportata nel concorso per uditore.

Gli uditori potranno prendere conoscenza della graduatoria provvisoria così formata dal 7 giugno 1997 nella segreteria della Presidenza delle Corti di Appello presso le quali presenteranno le loro eventuali osservazioni entro il successivo 11 giugno 1997.

Le Corti di Appello faranno pervenire tali osservazioni direttamente al Consiglio via telefax entro il 14 giugno 1997. Comuniceranno con telefax l'eventuale mancanza di osservazioni.

L'elenco dei posti e la data nella quale gli uditori saranno convocati a Roma per la indicazione delle preferenze in applicazione della graduatoria definitiva, saranno comunicati alla Presidenza delle Corti di Appello a mezzo fax.

All'atto della scelta gli uditori dovranno sottoscrivere la dichiarazione di cui alla circolare n. 1143/4 in data 4 febbraio 1982, attestante che nella sede prescelta non esistono cause di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario, specificando, se del caso, la entità dell'attività eventualmente svolta presso l'ufficio richiesto dal congiunto iscritto negli albi professionali di un circondario diverso.

In sostituzione, potrà essere esibita una dichiarazione di impegno a rimuovere le cause di incompatibilità entro il 31 ottobre 1997 sottoscritta dal professionista in relazione al quale risulta l'incompatibilità.

Gli uditori che non interverranno potranno far pervenire, entro il giorno precedente la data della convocazione, una indicazione scritta delle preferenze, in ordine di priorità, con allegata la richiesta dichiarazione sulla eventuale incompatibilità ai sensi degli artt. 18 e 19 sopra citati.

L'assegnazione della sede agli uditori avverrà contestualmente per tutti gli uditori del concorso, anche per coloro che sono in aspettativa, i quali saranno convocati per la scelta della sede insieme con gli altri uditori ma avranno facoltà di esprimere le loro preferenze nell'ambito delle sedi indicate anche per mezzo di delegato. Per gli uditori non ancora dichiarati idonei per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali tale scelta viene ad essere una "preindicazione" subordinata al concreto conferimento delle funzioni giurisdizionali.

La Commissione proporrà al Consiglio la destinazione degli uditori secondo le indicazioni preferenziali dei singoli uditori; formulerà d'ufficio le proposte di destinazione degli uditori che, non presentatisi, non abbiano fatto pervenire tempestivamente richieste scritte, o che, presentatisi, abbiano rinunciato all'esercizio della facoltà di scelta.

Il Consiglio si riserva, nell'adottare le decisioni definitive in ordine alla assegnazione dell'ufficio, di non attenersi alle indicazioni di preferenza manifestate, qualora sussistano in concreto particolari esigenze di servizio ovvero gravi motivi. Del pari il Consiglio non terrà conto dell'indicazione del candidato qualora essa collida con un giudizio di non idoneità all'immediato esercizio di quelle funzioni. In tali ipotesi gli uditori

interessati, dopo essere stati sentiti, potranno essere destinati, con provvedimento motivato, ad uffici diversi da quelli richiesti.